

## CARTELLE – IMPUGNAZIONE

È possibile esperire l'ordinario rimedio oppositivo avverso la cartella di pagamento, in quanto il destinatario della stessa lamenta di non aver ricevuto mai la notifica del verbale di accertamento o dell'ordinanza ingiunzione, titoli sottesi all'atto impugnato, essendo recuperato, così, l'esercizio dell'ineludibile potere di opposizione in via giurisdizionale attraverso l'impugnazione della conseguente cartella esattoriale. Infatti, secondo un principio ormai consolidato in giurisprudenza, l'opposizione proposta avverso la cartella esattoriale emessa per la riscossione di una sanzione amministrativa, non integra gli estremi di un rimedio "atipico", ma si identifica con lo specifico rimedio predisposto dagli art. 22 e 23 l. 24 novembre 1981, n. 689, del quale condivide natura e struttura, distinguendosi soltanto sotto il profilo dell'atto al quale il ricorso si ricollega (non l'ordinanza-ingiunzione ma, in sua mancanza, il primo atto successivo che manifesti la pretesa impositiva). Giudice di pace Bari, sez. VI, 19/12/2009, n. 9173